

FAQ – TIROCINI EXTRACURRICULARI

EMERGENZA COVID-19

AGGIORNAMENTO **AL 17 novembre 2020**

NOTA: le risposte alle presenti FAQ hanno valore soltanto per la durata dell'emergenza in atto, comprese ulteriori proroghe eventualmente disposte da successivi provvedimenti governativi e regionali. Non è dunque possibile, una volta cessata l'emergenza, alcun tipo di rimando a tali risposte. Le faq sono soggette, inoltre, a continui aggiornamenti alla luce dell'evolversi dei provvedimenti nazionali e regionali e di nuovi orientamenti che dovessero emergere anche in sede di coordinamento delle Regioni.

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1.	<i>Quali sono le modifiche apportate dalla O.P.G.R. n. 103 in data 17 novembre 2020, relativamente alle disposizioni contenute nella precedente O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020?</i>	<p>In sostanza, con la nuova ordinanza 103/2020 si consente la prosecuzione e l'attivazione dei tirocini extracurricolari in presenza, nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00, anche ora che la nostra Regione è entrata nella cosiddetta "zona rossa", per tutta la durata delle disposizioni contenute nel D.p.c.m 3 novembre 2020 e della O.P.G.R. n. 102 in data 16.11.2020, ovverosia a decorrere dal 18 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi ulteriori chiarimenti e proroghe da parte del Governo nazionale, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto.</p> <p>Con la citata O.P.G.R. 103/2020, si dispone altresì che restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nella O.P.G.R. n. 101/2020.</p>
2.	<i>All'Art.2, comma 2, della O.p.g.r. n. 101 in data 9.11.2020 si fa riferimento alla</i>	Come chiarito nelle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. n. 112/2018), sussiste l'obbligo di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro per

comunicazione/denuncia di infortunio in caso di "episodio di contagio da Coronavirus occorso a un tirocinante in occasione del suo percorso formativo", mentre al comma 3, si specifica che laddove non sia "correlata al percorso... va imputata come ordinaria malattia".

In che modo possiamo tracciare e verificare effettivamente che il contagio sia correlato al percorso formativo?

tutte le attività rientranti nel progetto formativo.

Quindi, sebbene il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro, il tirocinante – ai fini dell’osservanza delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), e dell’obbligo assicurativo Inail - è **“equiparato” al lavoratore**. Pertanto si applicheranno allo stesso tutte le procedure e le disposizioni previste dalle citate normative, per il personale dipendente.

Detta tutela di “infortunio sul lavoro” si estende naturalmente anche ai casi di contagio da Coronavirus, occorsi in occasione dello svolgimento del progetto formativo di tirocinio.

La prima valutazione in ordine alla presumibile origine “professionale” (*rectius* esperienza di tirocinio) del contagio è rimessa al medico di famiglia dell’assicurato (o più in generale del medico che per primo gli ha prestato assistenza), sulla base dei dati clinici e anamnestici raccolti.

In tal caso, l’art. 42 comma 2, del DL 17 marzo 2020 n.18, obbliga quest’ultimo a inviare telematicamente all’Inail il “consueto certificato di infortunio”.

Perciò il soggetto ospitante, laddove riceva dal tirocinante gli estremi o copia di tale certificato, provvederà all’inoltro della denuncia di infortunio all’Inail.

Allo stesso modo assolverà all’obbligo di denuncia ove quest’ultima gli venga richiesta dallo stesso Inail (che abbia per primo ricevuto segnalazione del caso), o comunque nel caso in cui il datore di lavoro sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza della contrazione del virus, in occasione del periodo di svolgimento del percorso formativo di tirocinio.

Peraltro, come qualsiasi datore di lavoro, il soggetto ospitante potrà nel modulo di denuncia formulare tutti quei rilievi o

osservazioni che ritenga opportuni per agevolare l'istruttoria della pratica da parte dell'INAIL.

In ogni caso, è bene precisare, l'accertamento definitivo in merito alla sussistenza del nesso causale tra il tirocinio e la malattia infettiva e alla qualificazione dell'evento come infortunio sul lavoro, compete esclusivamente all'INAIL, che si avvarrà dei criteri stabiliti nelle proprie circolari n. 13 del aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020.

In particolare, l'origine "professionale", a seguito dello svolgimento dell'esperienza formativa di tirocinio, del contagio si riterrà presunta, salva prova contraria, per alcune categorie di assicurati esposti a un rischio particolarmente alto di contrarre il virus (es: operatori sanitari, addetti al *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti etc..), mentre nella restante parte dei casi, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura, privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Laddove, l'accertamento dell'Inail si concluda con un provvedimento che attesti l'assenza del nesso tra l'attività formativa e il contagio, l'assenza del tirocinante dovrà essere imputata a malattia.

In ogni caso, per maggiori e più puntuali chiarimenti ed informazioni in materia, si suggerisce di interpellare direttamente e preventivamente l'INAIL, competente in materia di infortunistica sul lavoro, le cui strutture territoriali, come specificato nella richiamata circolare INAIL 13/2020, assicurano la massima disponibilità per rispondere a quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficoltà relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell'infortunato, sia le modalità di

		<p>trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei medesimi datori di lavoro.</p>
3.	<p><i>Quale modulistica bisogna usare per comunicare la sospensione del tirocinio e la relativa causa?</i></p>	<p>Come specificato nella O.P.G.R. n. 101/2020 restano in vigore, sia le disposizioni contenute nella precedente O.P.G.R. n. 64 in data 22 maggio 2020, sia le disposizioni emanate con precedenti circolari e provvedimenti del Dipartimento Lavoro-Sociale, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure adottate con la stessa O.P.G.R. 101/2020.</p> <p>Tali provvedimenti e circolari e la relativa modulistica, pubblicati sul sito selfi.regione.abruzzo.it, alla sezione “Lavoro”, sottosezione “Tirocini”, al momento non risultano modificati e pertanto si potrà continuare ad utilizzare la modulistica già pubblicata e seguire le indicazioni già fornite.</p> <p>Per i tirocini attivati a valere sul Programma Garanzia Giovani è sufficiente inviare una comunicazione contenente l’indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione all’indirizzo email dedicato e caricare la stessa sulla piattaforma gestionale GG.</p>
4.	<p><i>In cosa consistono le deroghe apportate dall'art. 3 comma 1, della OP.G.R. n. 101/2020, in materia d'indennità di partecipazione al tirocinio?</i></p>	<p>Così come ora meglio chiarito anche nell’O.P.G.R. n. 103 in data 17 novembre 2020, resta inteso che l’indennità minima per la partecipazione al tirocinio rimane di 600 euro mensili lorde, da erogarsi per intero a fronte di una frequenza pari al 70% delle ore mensili previste da progetto formativo.</p> <p>Prima dell’entrata in vigore della nuova O.P.G.R. n. 101/2020, se la partecipazione minima era inferiore al 70% su base mensile, non veniva erogata alcuna indennità da parte del soggetto ospitante.</p> <p>Ora – invece - nel caso in cui il tirocinante partecipi alle attività per meno del 70% della durata prevista, l’indennità è riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente frequentate di formazione e le ore previste nel</p>

progetto formativo, *fermo restando che la suddetta riparametrazione non potrà mai scendere sotto la soglia minima di 300 euro mensili lorde, indipendentemente dalle ore di tirocinio effettivamente svolte.*

A titolo esemplificativo si riportano qui di seguito due ipotesi:

1. Il progetto formativo di tirocinio prevedeva una partecipazione del tirocinante di 40 ore settimanali, per un totale di n. 160 ore mensili, per una indennità mensile pari a € 600.00. Il tirocinante risulta aver, invece, svolto il tirocinio per n. 96 ore su base mensile (**60% delle ore previste nel progetto formativo**): dovrà essere quindi diviso l'importo di € 600.00 x 160 ore e moltiplicato per n. 96 ore: per cui al tirocinante spetta ora un'indennità mensile di € 360,00.
2. Sempre facendo riferimento all'esempio di cui al punto 1, il tirocinante risulta aver svolto invece n. 64 ore di tirocinio (**il 40% delle ore previste nel progetto formativo**): **avrà diritto comunque ad un' indennità mensile minima di € 300,00, anche se il risultato dell'operazione matematica indicata al punto 1, dovesse indicare una somma inferiore.**

Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione per i tirocini extracurricolari **autofinanziati**, per i quali si è verificata, *medio tempore*, una riduzione della durata del tirocinio prevista su base mensile, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio.

Si ribadisce, pertanto, che tutti i nuovi tirocini che dovessero essere attivati, non possono prevedere un'indennità inferiore a **€ 600.00**

		<p>mensili lorde, così come stabilito all'art. 17, comma 1, delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018).</p> <p>Per i tirocini extracurricolari finanziati, le suddette disposizioni, si applicano esclusivamente laddove previsti dai relativi Bandi/Avvisi o da successive disposizioni dei settori regionali competenti.</p> <p>Per i tirocini attivati a valere sul Programma Garanzia Giovani, in particolare, come comunicato dal competente Servizio regionale, la riparametrazione dell'indennità mensile non è attuabile.</p>
5.	<p><i>A quale nuova pec della Regione Abruzzo deve essere ora inviata la copia della convenzione e del progetto formativo dei tirocini extracurricolari autofinanziati?</i></p>	<p>La nuova pec della Regione Abruzzo, alla quale inviare la copia della convenzione e del progetto formativo Individuale (PFI) è il seguente: dpg024@pec.regione.abruzzo.it (Servizio Controllo-Monitoraggio).</p>
6.	<p><i>Cosa prevede il D.P.C.M. 3 novembre 2020, per gli spostamenti nell'ambito delle Regioni classificate come "zona arancione"?</i></p>	<p>Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7 novembre ha chiarito anche le disposizioni contenute nell'art. 2, del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nei territori classificati come "zona arancione", la mobilità all'interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto coprifuoco (22.00-5.00); sicché per gli spostamenti da una zona ad un'altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione; ✓ l'art. 2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni; ✓ per quanto riguarda gli spostamenti nella "zona arancione", la lettera b) del richiamato art. 2 provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le

		<p>consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.</p>
	<p><i>Cosa prevede il D.P.C.M. 3 novembre 2020, per gli spostamenti nell'ambito delle Regioni classificate come "zona rossa"?</i></p>	<p>Sempre il Ministero dell'Interno, con circolare in data 7 novembre, ha chiarito che l'art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020 riguarda i territori ricompresi nella terza area (area rossa) caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra, ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all'interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza. Si precisa che nei territori dell'area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall'art. 3, comma 4, lettera a) del Dpcm 3 novembre 2020, ovverosia gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p>
7.	<p><i>Quale giustificazione deve indicare il tirocinante nel nuovo modello di autocertificazione, per poter raggiungere e ritornare dalla sede del soggetto ospitante, presso la quale si svolge la propria esperienza di tirocinio?</i></p>	<p>La giustificazione da inserire nel nuovo modello di autodichiarazione, da rendere per gli spostamenti del tirocinante, consentiti solo nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 22,00, fino alla data di validità del Dpcm 3 novembre 2020 e della O.P.G.R. 102/2020 (ovverosia dal 18 novembre 2020 fino al 3 dicembre), salvo eventuali proroghe, e da inserire in corrispondenza della voce "Altri motivi ammessi dalla vigenti normative..." è quella di "svolgimento di attività formativa di tirocinio extracurricolare".</p>

		Si consiglia anche al tirocinante di portare con sé copia del progetto formativo.
8.	<p><i>Cosa è cambiato, temporaneamente fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la O.P.G.R. n. 101/2020 in materia di cause di sospensione dei tirocini e conseguente recupero?</i></p>	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 4, delle linee guida regionali (D.G.R. n. 112/2018), le assenze per infortunio e malattia, comunque riconducibili alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche se inferiori a 30 giorni solari, danno diritto alla sospensione del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti massimi fissati dalle predette linee guida regionali e pertanto è soggetto a recupero, secondo le indicazioni già fornite con i provvedimenti e le circolari emanate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, pubblicate sul sito selfi.regione.abruzzo.it.</p> <p>All'art. 2 della O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020, sono indicate – secondo le fattispecie – le relative cause di sospensione del tirocinio</p> <p>Sono fatti salvi i periodi di sospensione del tirocinio extracurricolare, effettuati <i>medio tempore</i>, ed imputati a infortunio o malattia correlati all'epidemia da Covid 19, anche per un periodo inferiore a 30 giorni solari.</p> <p>Tali disposizioni si applicano sia ai tirocini autofinanziati, sia ai tirocini finanziati (es: <i>Garanzia Giovani</i>).</p>
9.	<p><i>Tenuto conto che il tirocinio extracurricolare può svolgersi esclusivamente nella fascia oraria (5.00-22.00), come si integra tale disposizione con quelle contenute nell'art. 13, comma 6, delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018)?</i></p>	<p>Nel far riferimento alla faq n. 109 dell'aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019 ed a maggior chiarimento ed integrazione della stessa, si ricorda che il tirocinio deve svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che il tipo di attività svolta o l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento solo ed esclusivamente nella fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli artt. 15 e 17, Legge 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).</p> <p>Si precisa che nel caso l'attività lavorativa di</p>

		<p>un'azienda si svolga su turni con rotazione dei lavoratori, il tirocinio va comunque svolto in fascia diurna, in quanto si presume che non vi siano attività che si espletano in orario serale o notturno che non si effettuino anche di giorno.</p> <p>Il giorno lavorativo si suddivide in orario diurno, serale, e notturno negli orari stabiliti nel CCNL applicato dal soggetto ospitante. Nel caso il CCNL non definisca l'orario serale o notturno o il soggetto ospitante non applichi alcun CCNL si considerino la seguente distinzione in fasce: diurna dalle 6.00 alle 20.00, serale dalle 20 alle 24.00, notturna dalle 00.00 alle 6.00. Relativamente al periodo di riferimento sul quale calcolare come media il limite dell'orario notturno, L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota prot. n. 1438 in data 14.02.2019 ha fornito il proprio parere.</p> <p>Il tirocinante, indipendentemente dall'orario in cui svolge la propria esperienza formativa di tirocinio, non può essere poi adibito a ruoli o mansioni necessarie alla produzione ed all'organizzazione aziendale, non essendo un lavoratore.</p>
10.	<p><i>Quali sono le modalità di svolgimento dei tirocini extracurricolari, stabiliti dalla O.P.G.R. n. 64 in data 22.05.2020, che restano in vigore anche a seguito dell'adozione della O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020?</i></p>	<p>In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, è consentito svolgere i tirocini secondo una delle tre modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esclusivamente in presenza presso l'azienda; 2. esclusivamente in <i>smart training</i>; 3. in modalità mista, alternando, cioè, momenti in presenza, con quelli in <i>smart training</i>. <p>Con la nuova O.P.G.R. n. 101/2020, è fortemente raccomandata l'attivazione di tirocini extracurricolari in modalità a distanza, ove possibile.</p> <p>A seguito dell'emanazione della O.P.G.R. n. 103/2020, anche ora che la Regione Abruzzo è stata collocata in "zona rossa", i tirocini</p>

		potranno comunque proseguire o essere attivati in modalità in presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte.
11.	<p><i>Tutti i tirocini possono essere svolti anche in modalità di formazione a distanza (smart training) o in modalità mista (momenti alternati di modalità in presenza e di smart training)?</i></p>	<p>Al momento tale possibilità è espressamente prevista <u>solo per i tirocini extracurricolari autofinanziati.</u></p> <p>L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 in data 22 maggio 2020 (art. 2, comma 3), prevede che il ricorso alla modalità di formazione a distanza (<i>smart training</i>) o in modalità mista, nell'ambito di tirocini extracurricolari finanziati, è invece consentita solo laddove espressamente prevista dai rispettivi avvisi, bandi o da specifiche disposizioni del settore o dell'amministrazione procedente, ai quali pertanto è necessario fare riferimento e rivolgersi. Per i tirocini svolti a valere sul programma Garanzia Giovani, gli Uffici competenti hanno comunicato che l'unica modalità possibile di svolgimento rimane quella in presenza in azienda.</p> <p>Anche adesso che la Regione Abruzzo è stata dichiarata "zona rossa", i tirocini di Garanzia Giovani o comunque quelli finanziati, possono proseguire in modalità in presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte.</p>
12.	<p><i>Quali sono le condizioni per riavviare/attivare il tirocinio in presenza in azienda?</i></p>	<p>Al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e - per le attività, in essi non contemplati - i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento</p>

		<p>o in settori analoghi, nei quali rientra l'attività del soggetto ospitante. Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell'attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Nell'OPGR n. 64/2020, poi, sono stati messi in particolare evidenza alcuni specifici adempimenti e misure da adottare da parte del soggetto ospitante e del soggetto promotore.</p>
<p>13.</p>	<p><i>La ripresa dei tirocini sospesi è obbligatoria ed entro quanto deve avvenire?</i></p>	<p>Le motivazioni della sospensione di un tirocinio sono puntualmente elencate all'art. 4, comma 4, delle Linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018. Laddove, pertanto, non sussistano più le cause attribuibili alla “<i>chiusura aziendale</i>” o alla “<i>forza maggiore</i>” riconducibili alla situazione di emergenza sanitaria in atto (presupposti da cui era derivata la sospensione dei tirocini in presenza, previsti nei provvedimenti nazionali e regionali), il tirocinio deve essere comunque riavviato <u>nel tempo strettamente necessario</u> a consentire al soggetto ospitante di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre tutta la nuova ed aggiornata documentazione e modulistica ed eventuali modifiche del piano formativo individuale; • verificare ed estendere ai tirocinanti le misure in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, già previste per i lavoratori dipendenti; • verificare la possibilità di assicurare la funzione di tutoraggio, anche mediante l'affiancamento a rotazione di più tutor. <p>In altri termini, se l'azienda ha ripreso regolarmente la sua attività, il tirocinio deve essere riavviato al più presto. La sospensione, infatti, è un istituto cui si può ricorrere solo quando si verificano le specifiche fattispecie previste dalla normativa regionale vigente e</p>

		<p>termina nel momento in cui si rimuovono le cause che l'avevano determinata. Nel caso, invece, in cui l'azienda non sia tra quelle autorizzate alla riapertura o la stessa decida per motivi economico-organizzativi di prolungare la chiusura, il tirocinio rimane sospeso fino alla ripresa delle attività.</p> <p>Sono fatti salvi, naturalmente, eventuali ed ulteriori periodi di sospensione del tirocinio, ove sopraggiungessero altre cause espressamente indicate nella richiamata disciplina regionale (es.: maternità o per infortunio o malattia che si protraggono per una durata anche inferiore ai 30 giorni, ai sensi di quanto ora stabilito dall'O.P.G.R. n. 101/2020).</p> <p>I tirocini di cui alla misura 5A del programma Garanzia Giovani devono essere riavviati entro 15 giorni dalla ripresa delle attività produttive.</p>
14.	<p><i>Le aziende possono interrompere i tirocini attualmente sospesi, prima del termine naturale?</i></p>	<p>Il periodo di sospensione non si può configurare assenza del tirocinante, in quanto non è a lui imputabile. Pertanto, la proroga non è una facoltà dell'azienda, ma è un diritto del tirocinante, il quale ha diritto a concludere il suo percorso e vedersi riconosciuta l'indennità, che la disciplina prevede venga sospesa e riconosciuta appunto con la proroga correlata. E' fatta salva la possibilità di interrompere il tirocinio per l'oggettiva impossibilità da parte dell'azienda di proseguire il percorso e conseguire gli obiettivi prefissati: in tal caso il soggetto ospitante dovrà inviare comunicazione scritta e motivata al tirocinante ed al soggetto promotore.</p>
15.	<p><i>Come ci si deve comportare per le comunicazioni obbligatorie (Unilav), in caso di riavvio del tirocinio dopo la sua sospensione?</i></p>	<p>Possono verificarsi due casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la scadenza del tirocinio si è verificata nel periodo di sospensione dell'attività produttiva o comunque di sospensione del

		<p>tirocinio a seguito dell'adozione dei provvedimenti regionali o nazionali, qualora non coincidente. Il tirocinio si intende automaticamente prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione (senza necessità di alcun accordo sindacale, anche in presenza di cassa integrazione di qualunque tipologia o altre forme di integrazione salariale). La comunicazione di proroga (Unilav), prevista dall'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000, <u>va effettuata entro 5 giorni dalla data dell'effettiva ripresa del tirocinio.</u></p> <p>2. Nel caso, invece, in cui la data di scadenza del tirocinio <u>cade in una data successiva al periodo di sospensione dello stesso</u> (così come disposta dai provvedimenti nazionali e regionali), <u>la comunicazione di proroga va effettuata alla naturale (iniziale) data di scadenza</u> (e non quindi a quella di ripresa del tirocinio), <u>sempre entro il termine di 5 giorni</u>: anche in questo caso, il tirocinio dovrà essere prorogato per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.</p>
16.	<p><i>Nel caso in cui alcune aziende non siano in grado di mettere in atto le disposizioni previste in materia di protezione e prevenzione, i tirocini rimangono sospesi?</i></p>	<p>I tirocini restano sospesi solo nel caso in cui l'azienda non abbia ripreso la sua attività, o per le altre cause espressamente previste dalla disciplina regionale.</p> <p>Laddove il soggetto ospitante regolarmente operante non sia in grado di mettere in atto le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comprese le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2), <u>posto che comunque le stesse sono identiche a quelle adottate per i propri lavoratori dipendenti,</u> ed il tirocinio non possa proseguire in modalità <i>smart training</i>, lo stesso deve essere</p>

		interrotto da parte del soggetto ospitante, dandone motivazione al tirocinante ed al soggetto promotore.
17.	<p><i>Con quale modalità si può svolgere la formazione a distanza (smart training)?</i></p>	<p>Le disposizioni regionali (OPGR 51/2020 e circolare prot. n. 131054/DPG in data 4.05.2020) consentono di svolgere l'attività formativa di tirocinio a distanza, in due modalità:</p> <p>1. FAD/E-LEARNING: i sistemi utilizzati dovranno garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività e delle presenze; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione <i>on the job</i>. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà assicurare la disponibilità e l'affiancamento del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Il registro delle presenze, secondo il nuovo modello adottato, andrà compilato in ogni sua parte dal tutor aziendale (anche nella parte riferita all'orario di presenza del tirocinante: in corrispondenza della firma del tirocinante, in questo caso, apporrà la firma il tutor e nella casella della modalità di erogazione della formazione, indicherà <i>Smart training</i> – con la sigla S). Al registro dovrà essere allegato il report giornaliero di tracciamento della presenza del tutor e del tirocinante, generato dalla piattaforma utilizzata.</p> <p>2. PROJECT WORK: in alternativa alla FAD/E.learning, è consentito lo svolgimento di un "<i>Project work</i>" in modalità FAD, riguardante gli aspetti applicativi dell'area in cui il tirocinio si inserisce, co-progettato dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore ed eventualmente dallo stesso tirocinante, secondo le seguenti e principali fasi: ideazione, pianificazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione. Si rinvia alla</p>

		determinazione direttoriale. n. 54 in data 7 maggio 2020, che contiene le necessarie indicazioni operative e la specifica modulistica.
18.	<i>Quali sono le condizioni per poter attivare un tirocinio a distanza (smart training)?</i>	L'attivazione del tirocinio in <i>smart training</i> è consentita laddove l'attività formativa individuale risulti essere effettivamente realizzabile con la modalità di svolgimento a distanza ed in coerenza con i contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio; sia assicurato il costante rapporto di tutoraggio; il tirocinante ed il tutor dispongano delle necessarie strumentazioni informatiche e connessioni; si dia conto delle attività svolte e siano assicurate tutte le misure in materia di sicurezza e salute sul lavoro, previste dalla normativa sullo " <i>smart working</i> " (L. n. 81/2017) e dai provvedimenti e circolari che dovessero essere emanati dagli Organismi competenti (es. Inail).
19.	<i>La formazione in modalità mista (in presenza e formazione a distanza) come si realizza?</i>	L'esperienza di formazione in modalità mista costituisce una forma di apprendimento collaborativo basato sul ricorso ad approcci misti, funzionale alla creazione di una complementarità fra momenti formativi in presenza ed attività a distanza. In altri termini, si tratta di creare e progettare un sistema integrato ed unico, nel quale limitando il tempo di presenza in azienda allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio e l'effettuazione di quelle attività formative altrimenti non realizzabili a distanza, si consente quindi la prosecuzione dell'esperienza formativa a distanza. Le attività da svolgere in presenza in azienda saranno indicate nel modello di Progetto Formativo Individuale (PFI), invece gli obiettivi della formazione a distanza andranno indicati nell' <i>addendum</i> (da svolgere secondo la modalità di <i>FAD-E-LEARNING o Project work</i>). Si ribadisce che la programmazione di questi due momenti deve essere

		complementare l'una all'altra.
20.	<i>Le aziende possono procedere con l'assunzione dei tirocinanti sospesi?</i>	Si, nulla osta all'interruzione anticipata del tirocinio per procedere all'assunzione del tirocinante stesso.
21.	<i>Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto ospitante deve rendere al soggetto promotore, va utilizzata solo per l'avvio di nuovi tirocini?</i>	<p>NO. Come precisato nella D.D. n. 63 del 23 maggio 2020 (punto 2 del dispositivo), nel caso in cui il tirocinio, già attivato antecedentemente alla data della stessa determina, prosegue fino alla sua iniziale e naturale scadenza esclusivamente in modalità <i>smart training</i>, <u>non sussiste la necessità di adottare la nuova ed aggiornata modulistica, tranne che si presenti la necessità di apportare aggiornamenti al piano formativo individuale.</u></p> <p>Nel caso, invece, dell'attivazione di nuovi tirocini in qualunque modalità; della riattivazione di quelli sospesi in qualunque modalità; o della prosecuzione di quelli già riattivati in modalità <i>smart training</i>, ma che proseguiranno in modalità mista (alternando momenti di presenza in azienda e di formazione a distanza), <u>dovrà essere adottata tutta la nuova modulistica (compresa quindi anche la dichiarazione da rendere da parte del soggetto ospitante).</u></p>
22.	<i>Per i tirocini attivati nell'ambito di Garanzia Giovani, quale modulistica si deve utilizzare?</i>	<p>Per i tirocini attivati a valere sul programma Garanzia Giovani devono essere seguite le indicazioni procedurali allegate alla determinazione dirigenziale n.70/DPG08 del 25 maggio 2020 ed utilizzata la relativa modulistica.</p> <p>Tale documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento al seguente link:</p> <p>https://selfi.regione.abruzzo.it/pages/tirocinio-extracurriculare-in-ambito-regionale-misura-5a</p>
23.	<i>Per le aziende che hanno avviato le procedure di cassa integrazione per Covid - 19 e la procedura è ancora in corso, si possono riattivare i</i>	Nel caso in cui il soggetto ospitante, nella autodichiarazione nella versione aggiornata (modello 1/A) , che deve rendere al soggetto promotore, abbia dichiarato di avere in corso procedure di CIG ordinaria, straordinaria o in

tirocini sospesi?

deroga, o qualsiasi altra forma di integrazione salariale, nel richiamare le precisazioni contenute al punto 5 del dispositivo della D.D. n. 63 in data 23 maggio 2020, si possono presentare questi 2 casi:

1. al momento della riattivazione del tirocinio a seguito del termine del periodo di sospensione, anche se nel modello di autodichiarazione il soggetto ospitante ha dichiarato di avere in corso procedure di cassa integrazione di qualunque tipologia o altre forme di integrazione salariale, il tirocinante potrà completare il percorso formativo **per l'intera e naturale durata inizialmente prevista**, senza necessità di alcun accordo sindacale (es.: il periodo iniziale del tirocinio era stato fissato in 6 mesi; fino alla sua sospensione, a seguito dell'emergenza sanitaria, il tirocinante aveva svolto solo 4 mesi di tirocinio: quindi alla sua ripresa/riattivazione potrà completare il tirocinio per i 2 mesi restanti).

2. Nel caso, invece, dell'attivazione di nuovi tirocini o della proroga o rinnovo di quelli già attivati (nelle definizioni contenute nell'art. 4, comma 6, lettere a e b, delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 112/2018), qualora il soggetto ospitante abbia in corso e dichiari di avere procedure di CIG ordinaria, straordinaria o in deroga, o qualsiasi altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa, non potrà procedere all'attivazione, alla proroga ed al rinnovo del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali, che prevedano espressamente tale possibilità. Copia dell'accordo sindacale deve essere consegnato al Soggetto promotore, per la conservazione al fascicolo del tirocinante. **Nel caso di**

		<p>rinnovo di tirocini già attivati o dell'attivazione di nuovi tirocini, alle condizioni sopra rappresentate, oltre alla nuova ed aggiornata modulistica andrà predisposta anche la convenzione ed il progetto formativo individuale (PFI), nella versione già in vigore prima del verificarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19.</p>
24.	<p><i>E' possibile far ripartire in presenza un tirocinio attualmente sospeso presso un'azienda che abbia fatto ricorso alla CIG o altra forma di integrazione salariale?</i></p>	<p>Si, fatto salvo quanto chiarito nella faq n. 23, è possibile se vi sono comunque le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio, sia da parte del soggetto ospitante che del soggetto promotore: pertanto le modalità di svolgimento dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor aziendale. E' possibile, per i tirocini autofinanziati, quindi, rimodulare le ore di tirocinio in coerenza con quelle del tutor.</p>
25.	<p><i>Un nostro cliente è interessato alla stipula di un tirocinio extracurricolare.</i></p> <p><i>Tale azienda attualmente non è in CIG, ma avendo 9 settimane a disposizione, previste per legge, potrebbe usarla per qualche settimana entro la fine dell'anno.</i></p> <p><i>In caso ciò accadesse e ci fosse un tirocinante attivo durante tale periodo di cassa, cosa accadrebbe al tirocinio? Ci sarebbero variazioni, verrebbe sospeso e poi ripristinato quando la cassa sarà terminata?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 8, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 112/2018), al momento dell'attivazione del tirocinio il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG in straordinaria o ordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle del tirocinio. Ovviamente la <i>ratio</i> della norma si estende anche a tutte quelle fattispecie in cui il soggetto ospitante è già a conoscenza di dover attivare, a breve, lo strumento della cassa integrazione, altrimenti sarebbe una evidente ed innegabile elusione della normativa. E' necessario, pertanto, anche in questo caso acquisire il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, prima di attivare il tirocinio, tenuto conto di quanto sopra evidenziato.</p>
26.	<p><i>Come ci si comporta per il tutoraggio, in caso di riattivazione/attivazione di tirocini, in aziende che hanno in corso procedure di</i></p>	<p>Nel caso in cui tutti dipendenti dell'azienda siano stati posti in cassa integrazione, il tirocinio deve essere comunque sospeso e non può proseguire neanche in modalità a distanza, non potendosi comunque garantire l'attività di</p>

	<i>Cassa integrazione o altre forme di integrazione salariale?</i>	<p>tutoraggio. Sarà riavviato alla ripresa delle attività produttive.</p> <p>Si ricorda che si può procedere alla sostituzione del tutor, secondo le ordinarie procedure e condizioni previste dalle linee guida regionali (art. 15, comma 3, delle Linee guida approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018).</p> <p>Nel caso in cui l'azienda abbia procedure di cassa integrazione a rotazione tra il personale dipendente, si potrà assegnare più di un tutor allo stesso tirocinante, che lo assisteranno ed affiancheranno in maniera alternata e coordinata. Il/i nuovo/i tutor devono essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio curriculum, da allegare all'addendum del Progetto Formativo Individuale (PFI).</p>
27.	<i>I tirocini avviati presso soggetti ospitanti, le cui attività sono integralmente sospese, possono proseguire con modalità a distanza?</i>	No , in nessun caso e con nessuna modalità, indipendentemente dalla tipologia di soggetto ospitante (ovvero dal codice ATECO).
28.	<i>Eventuali chiarimenti ed informazioni a chi possono essere richiesti?</i>	<p>Per informazioni in merito ai tirocini <u>extracurricolari autofinanziati</u> si può inviare una e.mail alle seguenti caselle di posta elettronica, indicando nel caso anche il proprio recapito telefonico:</p> <p>urp.regione.abruzzo.it apprendistato@regione.abruzzo.it</p> <p><u>Per i tirocini finanziati</u> a valere sul programma Garanzia Giovani si può inviare una email al seguente indirizzo:</p> <p>garanziagiovani@regione.abruzzo.it</p>